

Deliberazione della Giunta Regionale 30 luglio 2021, n. 7-3620

**Legge regionale 14/2019, articoli 4 e 24. Disposizioni in merito al mantenimento ed allo sviluppo dei servizi scolastici nei territori montani per l'anno scolastico 2021/2022.**

A relazione del Vicepresidente Carosso:

Premesso che la legge regionale n. 14/2019 “Disposizioni in materia di tutela, valorizzazione e sviluppo della montagna” prevede:

all’articolo 1 che la Regione, nel quadro delle finalità di cui all’articolo 44 secondo comma della Costituzione, riconosca la specificità delle aree montane e ne promuova lo sviluppo socio-economico e persegua l’armonico riequilibrio delle condizioni di esistenza delle popolazioni montane, la salvaguardia del territorio e la valorizzazione delle risorse umane e culturali;

all’articolo 4, comma 3, lettera c), che le Unioni montane concorrano al mantenimento dei servizi essenziali nelle aree montane;

all’articolo 24 comma 2 che la Giunta regionale, nell’ambito delle risorse disponibili a bilancio e con appositi bandi, attivi interventi sul territorio per il mantenimento e lo sviluppo dei servizi essenziali, in particolare per i servizi scolastici, privilegiando le soluzioni innovative ed i modelli di servizio e le buone pratiche replicabili sul territorio.

Premesso inoltre che:

la legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 “Norme sull’istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa” all’articolo 19, al fine di favorire la permanenza della popolazione nelle aree territorialmente disagiate ed a rischio di forte decremento demografico, promuove e sostiene interventi atti a valorizzare e mantenere le scuole in tali aree;

sulla base dell’esperienza maturata negli anni passati in forza dell’articolo 47/bis del precedente Testo unico sulla montagna di cui alla legge regionale n. 16/1999, gli enti locali del territorio montano e le istituzioni scolastiche, nell’ambito delle rispettive competenze, hanno attivamente collaborato a realizzare un equilibrato sviluppo del servizio scolastico, anche utilizzando l’apposito contributo regionale.

Dato atto che dalle risultanze istruttorie effettuate dal Settore regionale Sviluppo della Montagna, della Direzione Ambiente, Energia e Territorio, al fine di procedere alla formulazione dei criteri utili per la predisposizione del bando annuale di intervento a favore delle Unioni montane piemontesi, in continuità, anche per l’anno scolastico 2021/2022, con le azioni regionali finora intraprese, emerge quanto segue:

occorre tenere conto dell’esperienza maturata nel corso dei trascorsi anni scolastici, delle realtà esistenti sul territorio montano piemontese e dell’individuazione delle relative carenze;

le rilevazioni e le analisi effettuate presso Istituti scolastici ed Enti Locali operanti sul territorio montano hanno consentito di evidenziare la sussistenza di una pluralità di esigenze, tra le quali emergono soprattutto la necessità di salvaguardare la situazione esistente nelle scuole del primo ciclo, con particolare riguardo alle istituzioni scolastiche in maggior sofferenza per la insufficienza di personale docente e l’esigenza di valutare le realtà di pluriclasse in situazione di particolare disagio, con il fine di equiparare l’offerta formativa nei servizi scolastici montani a quella normalmente offerta sul resto del territorio regionale;

nella redazione del bando regionale per l’anno scolastico 2021/2022 si dovrà tener conto:

- della necessità di garantire il diritto all’istruzione nelle situazioni di particolare criticità, ovviando al disagio degli alunni che in caso di cessazione del servizio sarebbero costretti a frequentare altre sedi scolastiche il cui raggiungimento risulterebbe problematico per le famiglie ubicate in contesti montani di forte marginalità, con conseguente rischio di spopolamento dei comuni montani;
- della necessità di accordi tra gli Enti locali e le Istituzioni scolastiche statali finalizzati al superamento delle criticità legate alle carenze di organico e/o alle difficoltà di spostamento sul territorio montano;

- delle situazioni di pluriclasse ove siano documentabili realtà di particolare disagio, dovute alla composizione delle stesse in rapporto alla dotazione di personale docente ed al tempo scuola proposto;
- della presenza o meno, nella zona, di altri istituti scolastici completi di servizi e dei tempi necessari per raggiungerli.

Ritenuto, pertanto, di sostenere, ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge regionale 14/2019, il mantenimento e lo sviluppo dei servizi essenziali nei territori montani, mediante la predisposizione di apposito bando per la concessione di un contributo finanziario per l'anno scolastico 2021/2022, da assegnare alle Unioni montane per le seguenti finalità:

- a) finanziamento di iniziative volte al mantenimento del servizio scolastico per le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, ubicate in contesti montani di particolare marginalità che renderebbero disagevole la frequenza scolastica in caso di cessazione del servizio, nell'importo massimo di € 18.000,00 per ciascuna iniziativa e relativamente alla copertura dei costi sostenuti per l'impiego di personale; per le sole scuole primarie di primo grado con più di 10 alunni e con situazione di pluriclasse con più di tre gruppi classe potrà essere riconosciuto un contributo massimo di 36.000,00 €;
- b) finanziamento di interventi finalizzati alla razionalizzazione delle situazioni di pluriclasse nelle scuole primarie e secondarie di primo grado, nel caso in cui la composizione delle stesse risulti in condizione di difficile sostenibilità in rapporto alla dotazione di personale docente ed al tempo scuola proposto, per un importo massimo di € 5.000,00 per ciascuna situazione di scuola primaria e di € 8.000,00 per ciascuna situazione di scuola secondaria di primo grado e relativamente alla copertura dei costi sostenuti per l'impiego di personale.

Ritenuto, inoltre, di stabilire che:

- nel caso in cui le risorse finanziarie non siano in grado di soddisfare tutte le richieste, di ridurre proporzionalmente il contributo in base ai fondi stanziati, sia per le iniziative di cui al punto a) che per gli interventi di cui al punto b) del precedente paragrafo;
- le Unioni montane piemontesi, d'intesa con i responsabili degli Istituti scolastici statali locali, dovranno predisporre appositi programmi didattici tenendo conto della dotazione dei servizi scolastici esistenti, della loro dislocazione sul territorio nonché delle peculiarità geomorfologiche del territorio stesso;
- è vietato per le Unioni montane che parteciperanno al suddetto bando annuale richiedere ulteriori finanziamenti regionali per il medesimo intervento;
- i programmi didattici presentati dalle Unioni montane in esecuzione del bando regionale, potranno essere attuati anche attraverso i Comuni e/o gli Istituti scolastici, fermo restando l'onere di rendiconto da parte delle Unioni montane;
- sia demandata alla Direzione Regionale Ambiente, Energia e Territorio, Settore Sviluppo della Montagna l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione, ivi compresa la redazione del bando relativo agli interventi volti al raggiungimento degli obiettivi sopra descritti, anche in considerazione di eventuali disposizioni ministeriali conseguenti all'emergenza epidemiologica in corso.

Richiamato che, ai sensi della "Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 - Bilancio di previsione finanziario 2021-2023", lo stanziamento a bilancio sul capitolo 156591/2021 del Bilancio gestionale finanziario 2021-2023, annualità 2021, ammonta a €540.000,00.

Viste:

la D.G.R. n. 1-3115 del 19 aprile 2021 "Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 - Bilancio di previsione finanziario 2021-2023. Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.", per le autorizzazioni di spesa;

la D.G.R. n. 28 - 3386 del 14 giugno 2021 “Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 - Bilancio di previsione finanziario 2021-2023. Disposizioni in merito all'impegnabilità degli stanziamenti di competenza del bilancio finanziario gestionale 2021-2023”.

Dato atto che per la copertura del presente provvedimento, per un importo pari a 540.000,00 € si farà fronte con lo stanziamento iscritto sul capitolo 156591/2021 – Missione 09 Programma 0907 del bilancio gestionale finanziario 2021-2023.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021;

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale a voti unanimi, resi nelle forme di legge

*delibera*

- di sostenere, ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge regionale 14/2019, il mantenimento e lo sviluppo dei servizi essenziali nei territori montani, mediante la predisposizione di apposito bando per la concessione di un contributo finanziario per l'anno scolastico 2021/2022 da assegnare alle Unioni montane per le seguenti finalità:

a) per iniziative volte al mantenimento del servizio scolastico per le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, ubicate in contesti montani di particolare marginalità che renderebbero disagevole la frequenza scolastica in caso di cessazione del servizio, nell'importo massimo di € 18.000,00 per ciascuna iniziativa e relativamente alla copertura dei costi sostenuti per l'impiego di personale; per le sole scuole primarie di primo grado con più di 10 alunni e con situazione di pluriclasse con più di tre gruppi classe potrà essere riconosciuto un contributo massimo di 36.000,00 €;

b) per la razionalizzazione di particolari realtà di pluriclasse per un importo massimo di € 5.000,00 per ciascuna iniziativa nella scuola primaria e di € 8.000,00 per ciascuna iniziativa nella scuola secondaria di primo grado;

- di disporre che i programmi didattici presentati dalle Unioni montane, formulati in accordo con gli Istituti scolastici di riferimento, dovranno essere redatti in ottemperanza al bando regionale tenendo conto:

1. della presenza o meno, nella zona, di altri istituti scolastici completi di servizi e dei tempi necessari per raggiungerli, utilizzando criteri territoriali oggettivamente quantificabili quali l'altitudine e la distanza tra i plessi, i tempi di percorrenza;

2. della necessità di garantire il diritto all'istruzione nelle situazioni di particolare criticità, ovviando al disagio degli alunni che in caso di cessazione del servizio sarebbero costretti a frequentare altre sedi scolastiche il cui raggiungimento risulterebbe problematico per le famiglie ubicate in contesti montani di forte marginalità, con conseguente rischio di spopolamento dei comuni montani;

3. delle situazioni di pluriclasse ove siano documentabili realtà di particolare disagio, dovute alla composizione delle stesse in rapporto alla dotazione di personale docente ed al tempo scuola proposto;

- di stabilire che:

nel caso in cui le risorse finanziarie non siano in grado di soddisfare tutte le richieste, si riduca proporzionalmente il contributo in base ai fondi stanziati, sia per le iniziative di cui al punto a) che per gli interventi di cui al punto b) sopra indicati;

le Unioni montane piemontesi, d'intesa con i responsabili degli Istituti scolastici statali locali, dovranno predisporre appositi programmi didattici tenendo conto della dotazione dei servizi scolastici esistenti, della loro dislocazione sul territorio nonché delle peculiarità geomorfologiche del territorio stesso;

è vietato per le Unioni montane che parteciperanno al suddetto bando annuale, richiedere ulteriori finanziamenti regionali per il medesimo intervento;

i programmi didattici presentati dalle Unioni montane in esecuzione del bando regionale potranno essere attuati anche attraverso i Comuni e/o gli Istituti scolastici, fermo restando l'onere di rendiconto da parte delle Unioni montane;

- di dare atto che per la copertura del presente provvedimento per un importo pari a 540.000,00 € si farà fronte con lo stanziamento iscritto sul capitolo 156591/2021 – Missione 09 Programma 0907 del bilancio regionale 2021-2023;

- di demandare alla Direzione Regionale Ambiente, Energia e Territorio, Settore Sviluppo della Montagna, l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione, ivi compresa la redazione del bando relativo agli interventi volti al raggiungimento degli obiettivi sopra descritti, anche in considerazione di eventuali disposizioni ministeriali conseguenti all'emergenza epidemiologica in corso.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente".

(omissis)